



DECRETO DEL RETTORE
Anno Accademico 2018/2019
n. 47 del 20/02/2019

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

IL RETTORE

- Vista** la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l'art. 22;
- Visto** lo Statuto dell'Università Campus Bio-Medico di Roma;
- Visto** il D. R. n. 153 del 20 aprile 2018 "Regolamento Generale di Ateneo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma"
- Visto** il D.R. n. 134 del 4 ottobre 2011 "Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma";
- Vista** la delibera del Senato Accademico dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 16 gennaio 2019;
- Vista** la delibera del Comitato Esecutivo dell'Università Campus Bio-Medico di Roma del 24 gennaio 2019;
- Ritenuto** necessario emanare il Regolamento per il Conferimento degli Assegni di Ricerca;

DECRETA

Articolo 1

E' emanato il Regolamento per il Conferimento degli Assegni di Ricerca dell'Università Campus Bio-Medico di Roma il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

Il Regolamento per il Conferimento degli Assegni di Ricerca allegato al presente decreto annulla e sostituisce il regolamento di cui al D. R. n. 134 del 4 ottobre 2011 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Roma, 20 febbraio 2019

Il Direttore Generale
(Dott. Andrea Rossi)



Il Rettore
(Prof. Raffaele Calabrò)

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI ASSEGNI DI RICERCA

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento disciplina il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca da parte dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, di seguito definita "Università", ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, di seguito indicata come Legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii, nel rispetto dello Statuto della medesima Università.

Art. 2 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- per CIR - Centro Integrato di Ricerca: struttura di riferimento interfacoltà dipartimentale per la promozione e il sostegno delle attività di ricerca e delle collaborazioni scientifiche, nonché per la gestione amministrativo-finanziaria a servizio dei programmi di ricerca delle Facoltà Dipartimentali;
- per DRU - Direzione Ricerca Universitaria: organo direzionale del CIR;
- per Area Ricerca: l'area amministrativa di supporto alle attività del CIR e della DRU;
- per GdFD: Giunta di Facoltà Dipartimentale (di afferenza);
- per FD: Facoltà Dipartimentale presso la quale viene svolta l'attività di ricerca;
- per Unità di Ricerca: l'Unità di Ricerca presso la quale viene svolta l'attività di ricerca;
- per Responsabile di Unità di Ricerca: il docente Responsabile dell'Unità di Ricerca e del personale a essa afferente;
- per Responsabile Scientifico: il docente sotto la cui guida e direzione devono essere svolte le attività di ricerca oggetto dell'assegno di ricerca;
- per assegno di ricerca: un contratto di carattere continuativo temporalmente definito che presenta caratteristiche di flessibilità rispondenti alle esigenze dell'attività stessa. Le attività sono svolte nell'ambito di un rapporto di coordinamento con il Responsabile Scientifico;
- per assegnista di ricerca: il soggetto firmatario del contratto di assegno di ricerca individuato a seguito di selezione pubblica.





Art. 3 – Finalità

1. Per favorire la realizzazione dell'attività di ricerca, l'Università, attraverso le proprie strutture, può conferire assegni di ricerca nei limiti delle disponibilità di bilancio e secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Gli assegni hanno per oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, da realizzare nell'ambito dello specifico progetto di ricerca alla cui attuazione è vincolata l'attivazione dell'assegno su proposta dell'Unità di Ricerca o della FD.
3. L'attività di ricerca è svolta sotto la supervisione di un Responsabile Scientifico individuato dalla GdFD di concerto con il Responsabile di Unità di Ricerca o del Preside della FD richiedente l'attivazione dell'assegno di ricerca, tra i docenti e i ricercatori afferenti alle Unità di Ricerca o alle FD partecipanti al progetto.

Art. 4 – Programmazione e compiti dell'assegnista di ricerca

Il Responsabile di Unità di Ricerca o il Preside della Facoltà Dipartimentale presso la quale l'assegnista di ricerca svolge la sua attività, all'atto del conferimento dell'assegno e periodicamente all'inizio di ogni anno successivo, determina, su proposta del Responsabile Scientifico, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, i programmi di ricerca nei quali questo deve essere inserito e i relativi compiti, nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.

Art. 5 – Categorie e modalità di attivazione degli assegni di ricerca

1. Gli assegni di ricerca sono distinti in tre categorie sulla base del soggetto proponente l'attivazione della procedura di selezione pubblica:
 - A) assegni banditi dall'Università, su proposta della DRU, su fondi a tal fine destinati dagli Organi Direttivi dell'Università;
 - B) assegni banditi dall'Università, su proposta della Unità di Ricerca, su fondi nella disponibilità delle singole Unità di Ricerca o su specifici programmi di ricerca finanziati alle Unità di Ricerca;
 - C) assegni banditi dall'Università, su proposta della FD, su fondi nella disponibilità delle singole FD o su specifici programmi di ricerca comunque finanziati alle FD.
2. Le procedure di conferimento degli assegni di ricerca, a prescindere dal soggetto proponente, avvengono attraverso la pubblicazione di un bando di selezione pubblica con le seguenti modalità:
 - a) pubblicazione di unico bando, relativo alle aree scientifiche di interesse con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, delle Unità di Ricerca e delle FD che intendono conferire assegni di ricerca, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati, dei progetti di ricerca corredati dei titoli e delle pubblicazioni;
 - b) pubblicazione di bandi aventi a oggetto specifici programmi di ricerca dotati di



propri finanziamenti, attenendosi alle procedure stabilite dall'Università e comunque in conformità con i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 6 – Richiesta di attivazione delle selezioni

1. Ai fini dell'attivazione delle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni di ricerca, la struttura competente è l'Area Ricerca, presso la quale il Responsabile Scientifico avvia la procedura di attivazione presentando, debitamente compilata, la documentazione all'uopo predisposta dall'Area Ricerca stessa. La DRU, previa approvazione della GdFD e, ove sia prevista attività clinica, anche della Direzione del Policlinico, sottopone all'approvazione del Senato Accademico l'indicazione della procedura concorsuale secondo le modalità di selezione previste dall'art. 10 del presente regolamento, indicando le modalità di copertura economica.
2. Il bando per il conferimento dell'assegno di ricerca è predisposto dall'Ufficio Concorsi e dovrà riportare le seguenti informazioni:
 - categoria dell'assegno, A o B o C, secondo l'art. 5 comma 1 del presente regolamento;
 - per la categoria A: aree scientifiche di interesse con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, delle Unità di Ricerca e delle FD;
 - per le categorie B e C: settori scientifico-disciplinari e il programma di ricerca su cui l'assegno è bandito;
 - diritti e doveri dell'assegnista di ricerca relativi alla posizione da ricoprire;
 - trattamento economico e previdenziale spettante all'assegnista di ricerca.

Art. 7 – Requisiti

1. Possono essere titolari di assegno di ricerca studiosi in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, oppure dottori di ricerca o possessori di titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, coloro che siano in possesso di titolo di specializzazione di area medica corredato di un'adeguata produzione scientifica.
2. La DRU, su proposta della GdFD, può stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando. I suddetti titoli, se non previsti come requisiti obbligatori, costituiscono comunque titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni di ricerca.
3. Il Senato Accademico, su proposta della DRU e della GdFD, può riservare una quota di assegni di ricerca a studiosi italiani o stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca (o titolo equivalente) all'estero, ovvero a studiosi stranieri che abbiano conseguito il dottorato di ricerca in Italia.



4. Non possono partecipare alla procedura coloro i quali abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente alla FD e/o alla Unità di Ricerca che propone l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale dell'Università o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università;
5. I requisiti richiesti nel bando di selezione pubblica per il conferimento del/degli assegno/i di ricerca devono essere posseduti dagli studiosi partecipanti a detta selezione alla data di scadenza del termine stabilito nel bando stesso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 8 - Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione è inviata al Rettore dell'Università, esclusivamente per via telematica, utilizzando una specifica applicazione informatica, secondo le modalità riportate nel bando.
2. Il termine per la presentazione della domanda è di 15 (quindici) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del bando sul sito web dell'Università.

Art. 9 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice per la selezione pubblica al fine del conferimento di un assegno di ricerca, è nominata dal Rettore, su proposta del Responsabile Scientifico. La Commissione è unica per gli assegni di categoria A e specifica per gli assegni di categoria B e C.
2. Per gli assegni appartenenti alla categoria A la Commissione giudicatrice è composta da tre membri: due professori universitari (ordinari o associati) di ruolo dell'area scientifica o dei settori scientifici disciplinari oggetto del bando, di cui uno con funzioni di Presidente, e da un terzo membro, scelto tra i professori e ricercatori universitari (anche a tempo determinato) con funzioni di Segretario verbalizzante.
3. Per gli assegni appartenenti alle categorie B e C la Commissione giudicatrice è composta da tre membri: un professore universitario (ordinario o associato) con funzioni di Presidente e due membri scelti tra i professori e ricercatori universitari (anche a tempo determinato), di cui uno di essi con funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 10 – Selezione

1. La Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio, formalizzandoli nei relativi verbali ai fini di assegnare i relativi punteggi.
2. I criteri di valutazione devono essere espressi in centesimi e devono comprendere, con opportuni pesi, le seguenti voci:
 - progetto di ricerca (solo per la categoria A);



- dottorato di ricerca (se non richiesto obbligatoriamente);
 - voto di laurea;
 - pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
 - diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;
 - altri titoli collegati all'attività svolta quali contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell'attività stessa;
 - colloquio.
3. La data, l'orario e il luogo di svolgimento del colloquio saranno portati a conoscenza dei singoli candidati almeno 15 giorni prima della sua data di svolgimento mediante comunicazione pubblicata sul sito web dell'Università. La pubblicazione sul sito web dell'Università ha valore, a tutti gli effetti, come notifica, senza ulteriori formalità. La data di svolgimento del colloquio orale potrà altresì essere pubblicata direttamente sul bando di concorso. Anche in questo caso la pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
 4. La Commissione giudicatrice, nel corso dell'ultima seduta, redige la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando, per ogni candidato, i punteggi conseguiti.
 5. Sono ritenuti idonei i candidati che hanno conseguito un punteggio minimo pari a **60/100**.
 6. Nel caso di cui all'art. 5, comma 1, lett. A) la Commissione giudicatrice formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree scientifiche interessate e può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Università, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'Università.
 7. Gli atti della Commissione giudicatrice sono costituiti dai verbali delle singole riunioni.
 8. La Commissione giudicatrice può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, salvo che per l'espletamento del colloquio.

Art. 11 – Approvazione degli atti

Il Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità formale degli atti, approva l'esito della selezione che viene pubblicato sul sito web dell'Università. Al candidato risultato vincitore viene data comunicazione scritta dell'attribuzione dell'assegno di ricerca.

Art. 12 – Pubblicità

1. Dell'avvio della selezione sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web dell'Università, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
2. Verrà, inoltre, data pubblicità degli esiti della selezione sul sito web dell'Università.



Art. 13 – Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti mediante contratto di diritto privato; tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e dei ricercatori universitari e, quindi, non può avere effetto utile ai fini dell'accesso ai ruoli delle Università e degli Istituti universitari italiani.
2. Il contratto contiene le specifiche funzioni, i diritti e doveri relativi alla posizione, il trattamento economico e previdenziale spettante e la durata.
3. Il contratto indica, inoltre, le principali attività di ricerca ed il Responsabile Scientifico delle stesse.
4. Il contratto decorre improrogabilmente dal giorno 1 o 16 del mese ed è sottoscritto dal Direttore Generale dell'Università e dal titolare dell'assegno di ricerca.
5. Il titolare dell'assegno di ricerca svolge personalmente, senza avvalersi di sostituti, l'attività richiesta.

Art. 14 – Durata e rinnovo

1. L'assegno di ricerca non può avere durata inferiore a 1 anno, né superiore a 3 anni e può essere rinnovato con lo stesso soggetto, secondo quanto dispone l'art. 22, comma 3, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss. mm. e ii. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22 comma 3 della Legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii., compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a sei anni, a esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando indica la durata degli assegni di ricerca messi a concorso.
3. Il rinnovo, senza soluzione di continuità, è deliberato dal Senato Accademico su proposta della GdFD alla quale afferisce l'assegnista di ricerca, della DRU, e della Direzione del Policlinico se dovuta, su richiesta del Responsabile Scientifico prima della scadenza del contratto. Ai fini del rinnovo, per garantire la continuità retributiva, il Responsabile Scientifico presenta la relativa documentazione all'Area Ricerca almeno 45 giorni prima della scadenza del contratto.
4. La durata dell'eventuale rinnovo non può essere inferiore a un anno e deve avvenire alle stesse condizioni economiche dell'assegno precedentemente bandito.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari di assegni di ricerca di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'art. 24 della Legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii., intercorsi anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli Enti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii., con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non vengono computati i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.



Art. 15 – Trattamento economico

1. L'importo annuo lordo degli assegni di ricerca è stabilito dal Senato Accademico su proposta della GdFD alla quale afferirà l'assegnista di ricerca e della DRU, nel rispetto dell'importo minimo fissato dalla normativa vigente, in rapporto ai requisiti di accesso fissati, alla rilevanza e complessità del progetto di ricerca e all'attività da svolgere dall'assegnista.
2. L'assegno è erogato in rate mensili posticipate.

Art. 16 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli assegni di ricerca previsti dal presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 ed in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS, ai sensi dell'art. 5 del DM 12.07.2007, è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
3. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

Art. 17 – Diritti e doveri dei titolari di assegno di ricerca

1. I titolari di assegno di ricerca devono svolgere la loro attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca, oggetto del conferimento dell'assegno di ricerca, presso le Unità di Ricerca o FD alle quali afferiscono; i compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo alle attività di ricerca e non esserne meramente di supporto tecnico.
2. I titolari di assegno di ricerca possono svolgere anche attività didattica, ove previsto, anche remunerata; tale attività non deve in alcun modo compromettere l'attività di ricerca, deve essere attinente all'area scientifica di afferenza delle attività di ricerca svolte e potrà esplicarsi mediante:
 - a) svolgimento di incarichi di insegnamento, con delibera del Senato Accademico, previa adeguata valutazione della FD interessata;
 - b) partecipazione alle commissioni d'esame di profitto, in qualità di cultore della materia;
 - c) collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e laurea magistrale;



- d) partecipazione a seminari e alle esercitazioni per gli studenti.
3. I titolari di assegno di ricerca hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature dell'Unità di Ricerca o della FD presso la quale svolgono detta attività e usufruire delle apparecchiature messe a disposizione dall'Università per il proprio personale dipendente, secondo le regole vigenti e le disposizioni in vigore.
 4. I titolari di assegno di ricerca sono tenuti a presentare annualmente alla DRU o alla GdFD, e al termine del rapporto, prima della scadenza, una relazione particolareggiata sull'attività di ricerca svolta, corredata dalla valutazione del Responsabile Scientifico. In caso di giudizio negativo il contratto, se pluriennale, è risolto ai sensi di quanto previsto dall'art. 20, comma 5 del presente regolamento. In caso di rinnovo dell'assegno, la relazione sull'attività di ricerca svolta deve essere valutata anche dalla GdFD (vedi anche art. 14 comma 3).
 5. I titolari di assegno di ricerca possono prestare attività di ricerca presso una o più qualificate Università o Enti di ricerca all'estero, purché essa sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate loro; il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla DRU o dalla GdFD, su motivata proposta del Responsabile Scientifico e il periodo trascorso presso le suddette istituzioni estere deve essere debitamente certificato.
 6. Il periodo di permanenza all'estero non può superare la metà del periodo della durata dell'assegno di ricerca.
 7. Il titolare dell'assegno di ricerca si impegna a osservare, in spirito di leale ed efficace collaborazione, i principi cui si ispira l'attività dell'Università, contenuti nella sua Carta delle Finalità e nonché le disposizioni contenute nel suo Codice Etico.

Art. 18 – Divieto di cumulo di attività retribuite e incompatibilità

1. Gli assegni di ricerca non possono essere cumulati con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno di ricerca, in conformità a quanto disposto dall'art. 22 comma 3, della Legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii.
2. Non possono essere titolari di assegno di ricerca:
 - a) personale di ruolo dei soggetti di cui all'art. 22, comma 1, della Legge n. 240 e ss. mm. e ii.;
 - b) personale di ruolo in servizio presso qualunque altra amministrazione pubblica e privata diverse da quelle di cui alla lettera a) del presente comma, salvo l'obbligo di cui al successivo comma 3;
 - c) ricercatori a tempo determinato presso qualsiasi Ateneo;
 - d) professori a contratto con responsabilità di insegnamenti in corsi di studio e



- scuole di specializzazione presso altri Atenei;
- e) iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
- f) titolari di altro assegno di ricerca presso qualsiasi Ente.
3. Personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui alla lettera a) del precedente comma 2, viene collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'assegno di ricerca secondo quanto stabilito dall'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010 e ss. mm. e ii..
4. L'assegno di ricerca è individuale. Fermo restando l'obbligo di integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegni di ricerca possono richiedere al Rettore alla Ricerca, previo parere favorevole del Responsabile Scientifico, l'autorizzazione a svolgere attività lavorative o formative compatibili, a condizione che le attività in questione:
- non comportino comunque un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta dal titolare di assegno;
 - non rechino alcun pregiudizio all'immagine o agli interessi dell'Ateneo;
 - si svolgano in tempi e con modalità compatibili con il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.
5. Dovendo comunque garantire il regolare svolgimento delle attività di ricerca loro assegnate, sentito il Responsabile Scientifico in accordo con il Responsabile di Unità di Ricerca e/o il Preside della FD, i titolari di assegno di ricerca possono partecipare, con la stipulazione, per specifiche prestazioni previste da programmi di ricerca, di appositi contratti ai sensi dell' art. 2222 e seguenti del codice di procedura civile, all'esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'Università; possono, altresì, partecipare alle attività di ricerca svolte nell'ambito dei programmi comunitari e internazionali.
6. Ai fini dei divieti e delle incompatibilità di cui al presente articolo, all'atto della stipula del contratto, il vincitore effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare all'Università qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.

Art. 19 – Medici assegnisti per l'area scientifico-disciplinare delle scienze mediche

1. In deroga a quanto disposto dall'art. 18, per i medici ed i laureati sanitari vincitori degli assegni di ricerca, nell'ambito delle scienze mediche, in relazione alle esigenze delle loro attività di ricerca, la Direzione del Policlinico, su proposta motivata del Responsabile della Struttura Assistenziale, di concerto col Responsabile Scientifico in accordo con il Responsabile di Unità di Ricerca o il Preside della FD, può autorizzare l'esercizio, nell'ambito di un rapporto libero professionale, dell'attività assistenziale, oltre ai limiti di impegno relativi ai loro compiti di ricerca.



Di tale fattispecie dovrà essere assicurata un'informativa in DRU e GdFd da parte dell'organo istante.

2. Il compenso integrativo annuo lordo previsto per l'attività assistenziale di cui al precedente comma 1 è determinato dalla Direzione del Policlinico, in relazione ai compiti da espletare.

Art. 20 – Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Decadono dal diritto a stipulare il contratto per l'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che, entro il termine comunicato dalla struttura, non sottoscrivano il relativo contratto, salvo ragioni di salute o cause di forza maggiore debitamente e tempestivamente comprovate.
2. Decadono, altresì, dall'attribuzione dell'assegno di ricerca coloro che forniscono false dichiarazioni dall'atto di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva per l'attribuzione dell'assegno di ricerca fino alla scadenza dell'assegno di ricerca.
3. Il titolare dell'assegno di ricerca può recedere dal contratto previa comunicazione scritta alla struttura, con preavviso di almeno 30 gg. Il pagamento dell'ultima mensilità sarà commisurato al periodo di attività svolta.
4. Costituisce causa di risoluzione del rapporto l'inadempimento grave e rilevante ai sensi delle disposizioni dell'art. 1453 e seguenti del codice di procedura civile da parte del titolare dell'assegno di ricerca.
5. Costituisce, altresì, causa di risoluzione anche l'ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca, nonché il giudizio negativo sull'attività di ricerca svolta, espresso dal Responsabile Scientifico.
6. Le condizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, debbono essere segnalate e motivate dal Responsabile Scientifico e notificate al Prorettore alla Ricerca che le trasmette al Senato Accademico; quest'ultimo, sentiti gli interessati, esprime un parere vincolante.
7. Costituisce, infine, causa di risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 del codice di procedura civile, lo svolgimento delle attività oggetto del contratto, in contrasto con i principi istituzionali dell'Università così come espressi nella sua Carta delle Finalità e con le disposizioni contenute nel suo Codice Etico.

Art. 21 – Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del relativo Decreto Rettorale sul sito web dell'Università.